

PATRIMONIO PUBBLICO

demanio e patrimonio pubblico

collana a cura di **PAOLO LORO**

PL46

MONICA BOSCHETTI

IL DEMANIO IDRICO

EXEO edizioni 

STUDI APPLICATI

pubblicazioni professionali

ISBN formato pdf: 978-88-6907-318-2

PATRIMONIO PUBBLICO

collana a cura di **PAOLO LORO**

demanio e patrimonio pubblico

PL46

MONICA BOSCHETTI

IL DEMANIO IDRICO

EXEO edizioni 

STUDI APPLICATI

pubblicazioni professionali

ISBN formato pdf: 978-88-6907-318-2

La presente opera illustra la vasta materia del demanio idrico, soffermandosi in particolare, dal punto di vista normativo e giurisprudenziale, sul rilascio delle concessioni di demanio idrico, sul servizio idrico integrato, sulle acque minerali e termali (facenti parte del patrimonio minerario e non delle acque pubbliche) e sulle concessioni idroelettriche. L'opera può infatti essere suddivisa in tre parti ideali e presenta un focus sulla nuova normativa delle concessioni idroelettriche, di cui al D.L. n. 135/2018, attualmente oggetto di impugnazione dinanzi alla Corte Costituzionale.

Copyright © 2021 Exeo S.r.l.. Tutti i diritti riservati. È consentita la stampa e l'utilizzo in più dispositivi ad esclusivo uso personale della persona fisica acquirente, o del destinatario del prodotto in caso di soggetto acquirente diverso da persona fisica, e comunque mai ad uso commerciale: ogni diversa utilizzazione e diffusione, con qualsiasi mezzo, con qualsiasi scopo e nei confronti di chiunque altro, è vietata senza il consenso scritto dell'editore. Quanto alla riproduzione dei contenuti, sono consentite esclusivamente citazioni in virgolettato a titolo di cronaca, studio, critica, recensione, attività della pubblica amministrazione o professionale, accompagnate dal nome dell'autore, dell'editore, e dal titolo e anno della pubblicazione. Sarà perseguita nelle sedi opportune ogni violazione dei diritti d'autore e di editore. Alle violazioni si applicano le sanzioni previste dagli art. 171, 171-bis, 171-ter, 174-bis e 174-ter della legge 633/1941.

edizione: dicembre 2021

autore: MONICA BOSCHETTI, avvocato del Foro di Cuneo

collana: PATRIMONIOpubblico, a cura di PAOLO LORDO - numero in collana: 25

materia: demanio e patrimonio pubblico

tipologia: studi applicati

formato: digitale pdf

ISBN: 978-88-6907-318 2 - codice prodotto: PL46

Editore: Exeo srl CF PI RI 03790770287 REA 337549 ROC 34841/2007 DUNS 339162698 c.s.i.v. € 10.000,00, sede legale piazzetta Modin 12 35129 Padova.

professionisti

pubblica amministrazione

CAPITOLO II

LA CONCESSIONE DI DEMANIO IDRICO

1. Premessa. La nozione di demanio idrico.

Come abbiamo in parte già affermato, il demanio idrico comprende tutte le acque destinate a fini di pubblico interesse: i fiumi, i torrenti, i laghi; le acque sorgenti (tranne quelle minerali e termali, che sono disciplinate come le miniere); le rive, i rivi e i fossati; le acque sotterranee quando sono portate in superficie; i ghiacciai; i porti e gli approdi per la navigazione interna. È bene ricordare che la base normativa è costituita dagli artt. 822 c.c. e 28 cod. nav. Le acque pubbliche fanno parte del demanio necessario dello Stato e ne seguono la disciplina; inoltre, la competenza in materia è ripartita tra Stato e Regioni (ai sensi dell'art. 117 Cost.) nel senso che alle Regioni spettano la tutela, la disciplina e l'utilizzazione delle risorse idriche; allo Stato invece è attribuita la funzione di programmazione generale della destinazione delle risorse idriche, la dichiarazione di pubblica utilità delle acque, l'imposizione di eventuali vincoli, il limite di durata delle concessioni,...

I fiumi sono parte del demanio idrico sia ai sensi dell'art. 822 c.c. sia ai sensi dell'art. 28 cod. nav., e pertanto non possono esservi dubbi interpretativi in merito ⁽¹⁸⁾.

Si ritiene in primo luogo che «le norme a tutela dei corsi d'acqua prescindono dalla quantità di acqua che normalmente in essi scorre, in quanto un andamento torrentizio con piene occasionali non è certo fonte di pericoli minori di quelli che derivano da un flusso

¹⁸ Come ha affermato T.A.R. Sardegna, sentenza n. 768 del 07/08/2012.

regolare e continuo»⁽¹⁹⁾.

Le Sezioni Unite hanno affermato che «gli alvei dei fiumi e dei torrenti, costituiti da quei tratti di terreno sui quali l'acqua scorre fino al limite delle piene normali, rientrano nell'ambito del demanio idrico, per cui le sponde o rive interne – ossia quelle zone soggette ad essere sommerse dalle piene ordinarie – sono comprese nel concetto di alveo e costituiscono quindi beni demaniali, a differenza delle sponde e rive esterne, le quali, essendo soggette alle sole piene straordinarie, appartengono, invece, ai proprietari dei fondi rivieraschi, e sulle quali può perciò insistere un manufatto occupato da persone».

La pronuncia è interessante perché tratta di un caso (attuale) di tacita sdemanializzazione del bene anteriormente all'entrata in vigore della legge n. 37/1994, che ha modificato l'art. 942 c.c. Infatti, se ora l'art. 942 c.c. stabilisce al primo comma che «i terreni abbandonati dalle acque correnti, che insensibilmente si ritirano da una delle rive portandosi sull'altra, appartengono al demanio pubblico, senza che il confinante della riva opposta possa reclamare il terreno perduto», in precedenza era invece il proprietario della riva incrementata a giovare del terreno che impercettibilmente si sottraeva all'altra riva⁽²⁰⁾.

E così, i giudici di legittimità hanno stabilito che «ai sensi dell'art. 942 c.c., nella formulazione anteriore alle modifiche introdotte con la legge n. 37/1994, il terreno rimasto abbandonato dall'acqua corrente del fiume veniva, a seguito della cessazione della materiale destinazione all'uso pubblico, implicitamente sdemanializzato ed accedeva al fondo privato in conseguenza dell'estinzione della proprietà della Pubblica Amministrazione ed in virtù della forza assorbente della proprietà ... anche l'ipotesi del ritiro di una sola sponda dell'alveo del fiume, non temporaneo e non dovuto a

¹⁹ T.A.R. Veneto, sezione II, sentenza n. 123 del 31/01/2019.

²⁰ La modifica è intervenuta con la legge 05/01/1994 n. 37, che è entrata in vigore il 3/2/1994, recante «Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche».

fenomeni naturali, comporta la perdita della demanialità del relativo terreno, ai sensi dell'art. 942 c.c., nella formulazione anteriore alle modifiche introdotte con la legge n. 37/1994» (21).

Ciò premesso, la giurisprudenza è unanime nel ritenere che «l'uso potabile o per consumi umani delle acque pubbliche deve essere riconosciuto come prevalente e avente prelazione rispetto ad ogni altro uso e non dà diritto al pagamento di alcun canone a carico dei concessionari della stessa acqua a favore di quelli che ne fruiscono per altri fini»: pertanto, «non spetta alcun indennizzo al gestore della centrale idroelettrica per la sottrazione delle acque qualora queste siano destinate all'uso potabile o per consumi umani, dal momento che tale utilizzo è prioritario rispetto a tutti gli altri» (22), e ciò sempre in virtù della suprema salvaguardia dell'interesse della collettività (23).

Nello stesso senso anche la recente dottrina (24), che corrobora la tesi di un nuovo significato della concessione, basato sulle attuali necessità di rispetto per l'ambiente e la tutela delle fonti energetiche idriche e rinnovabili: «ciò pone l'attenzione su una commisurazione del giusto apporto di acqua oggetto della concessione che deve tenere conto, sotto il duplice profilo della qualità e della quantità, di concetti non utilizzati prima come “risparmio”, “riutilizzo” e “riciclo”, oltre che dei consueti schemi di limitazione espressi nell'equivalenza proporzionale tra “il prelievo e la capacità di ricarica dell'acquifero”».

Andremo ora ad approfondire l'argomento delle concessioni per tale tipologia di bene demaniale, riservando ad un capitolo a parte

²¹ Corte di Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 14645 del 13/06/2017. Peraltro gli stessi concetti sono stati recentemente ribaditi dalle Sezioni Unite della Cassazione con la pronuncia n. 19366 del 18/07/2019 e dal Tribunale di Civitavecchia, sezione civile, in data 24/02/2020.

²² Corte di Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 25801 del 18/11/2013.

²³ Si veda, della stessa autrice, il commento al *Codice del demanio marittimo, fluviale e lacuale*, Exeo Edizioni, luglio 2020, alla voce Demanio e patrimonio --> Concessione e autorizzazione --> Concessione di demanio idrico.

²⁴ ACCORDINO S., *Le concessioni demaniali idriche*, pubblicato il 17 novembre 2021 in www.patrimoniopubblico.it/approfondimenti.

le concessioni di grandi derivazioni d'acqua per scopo idroelettrico.

2. Il procedimento di rilascio della concessione: profili generali.

Come abbiamo già accennato nel capitolo che precede, il rilascio di una concessione è la *conditio sine qua non* al fine di utilizzare un bene demaniale, quale è l'acqua.

Inoltre, la possibilità di gestire il demanio idrico è di competenza regionale, mentre la proprietà dei predetti beni permane in capo allo Stato: ne discende che le concessioni del demanio idrico dovranno essere rilasciate dalla Regione competente.

Recentemente, le Sezioni Unite della Cassazione hanno affermato che «le acque pubbliche hanno un loro particolare *status* (art. 1 T.U. sulle acque e d.P.R. n. 238 del 1999, art. 1), in relazione al quale gli eventuali diritti dei privati (che non possono mai essere diritti assoluti) sono acquisiti con la condizione implicita che siano fatte salve le esigenze, anche straordinarie, della collettività, il cui diritto all'uso delle acque pubbliche, sempre latente, può riespandersi in ogni momento, senza che nulla possa pretendere il concessionario, consapevole di tale limite, al quale compete soltanto un riallineamento del canone con l'effettivo utilizzo (rapportato alle riduzioni temporali e quantitative) dell'acqua» (25).

Preme fin da ora sottolineare come in questo capitolo ci soffermeremo sulle concessioni di demanio idrico *tout court*, dedicando ampio spazio alle concessioni di derivazione delle acque nel prossimo capitolo.

Facciamo ora un passo indietro e analizziamo il procedimento amministrativo per il rilascio della concessione demaniale.

Sappiamo che il rilascio di una concessione demaniale è soggetto al principio della domanda: il relativo procedimento amministrativo, pertanto, dovrà essere instaurato da chi ne fa richiesta. Ad aiutarci

²⁵ Corte di Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 11126 del 10/06/2020.

nella delimitazione della procedura è il R.D. n. 1775/1933, il quale, all'art. 12 bis, afferma che «il provvedimento di concessione è rilasciato se:

a) non pregiudica il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi di qualità definiti per il corso d'acqua interessato;

b) è garantito il minimo deflusso vitale e l'equilibrio del bilancio idrico;

c) non sussistono possibilità di riutilizzo di acque reflue depurate o provenienti dalla raccolta di acque piovane ovvero, pur sussistendo tali possibilità, il riutilizzo non risulta sostenibile sotto il profilo economico».

Peraltro, «i volumi di acqua concessi sono commisurati alle possibilità di risparmio, riutilizzo o riciclo delle risorse. Il disciplinare di concessione deve fissare, ove tecnicamente possibile, la quantità e le caratteristiche qualitative dell'acqua restituita. Analogamente, nei casi di prelievo da falda deve essere garantito l'equilibrio tra il prelievo e la capacità di ricarica dell'acquifero, anche al fine di evitare pericoli di intrusione di acque salate o inquinate, e quant'altro sia utile in funzione del controllo del miglior regime delle acque».

L'art. 12 *bis* in commento porta in sé un ulteriore obiettivo per il rilascio della concessione di acque pubbliche: il legislatore afferma infatti che l'utilizzo di risorse qualificate con riferimento a quelle prelevate da sorgenti o falde o comunque riservate al consumo umano può essere assentito per usi diversi da quello potabile sempre che non vi sia possibilità di riutilizzo di acque reflue depurate o provenienti dalla raccolta di acque piovane, ovvero se il riutilizzo sia economicamente insostenibile, solo nei casi di ampia disponibilità delle risorse predette, di accertata carenza qualitativa e quantitativa di fonti alternative di approvvigionamento; in tal caso, il canone di utenza per uso diverso da quello potabile è triplicato.

Interpretando letteralmente la norma, le Sezioni Unite hanno sostenuto che l'articolo in commento «subordina l'utilizzo delle acque pubbliche da parte dei privati al rilascio di un provvedimento

concessorio, ai fini della cui adozione occorre farsi carico non solo dei profili quantitativi ma anche di quelli qualitativi della risorsa idrica, in un'ottica di equo temperamento tra la necessità di garantire lo sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili e la tutela e la conservazione dell'ambiente e, in particolare, dei corpi idrici» (26). In altre parole, al fine di ottenere una concessione di demanio idrico è necessario che il probabile concessionario fornisca adeguate garanzie in relazione al c.d. “minimo deflusso vitale” e all'equilibrio del bilancio idrico e, inoltre, che egli si impegni a non pregiudicare il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi di qualità definiti dal piano acque per il corso d'acqua interessato.

Stante quanto afferma l'art. 12 *bis*, il T.A.R. Lazio, per ciò che concerne l'allacciamento all'acquedotto, ha ritenuto che «la distribuzione dell'acqua potabile è un servizio erogato dal Comune in base alle vigenti disposizioni legislative ed alle norme del regolamento comunale per la gestione dell'acquedotto comunale (e sull'approvvigionamento idrico) e l'acqua potabile viene erogata nei limiti di potenzialità dell'acquedotto e compatibilmente con le esigenze di carattere generale». Nel caso di specie, i giudici amministrativi hanno altresì rilevato, «in via preliminare, che si tratta di una risorsa, ossia quella idrica, finalizzata al soddisfacimento di bisogni primari dell'individuo, cosicché l'adozione di provvedimenti che sostanzialmente ne impediscono l'approvvigionamento può giustificarsi solo in presenza di ragioni di interesse pubblico superiori» (27), a corroborare il fatto che al soddisfacimento dei bisogni primari occorre comunque sempre anteporre eventuali ragioni superiori di salvaguardia dell'interesse pubblico. Nella medesima pronuncia, si è altresì sostenuto che un eventuale contributo per l'allacciamento all'acquedotto, che sia

²⁶ Corte di Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 20699 del 10/09/2013.

²⁷ T.A.R. Lazio, sezione II ter Roma, sentenza n. 23440 del 07/07/2010. Nel caso di specie, è stato affermato inoltre che «in assenza di un regolamento comunale che disponga diversamente, l'eccessiva onerosità dei lavori di allacciamento costituisce motivo legittimo di rifiuto dell'istanza di allacciamento all'acquedotto comunale», a riprova dell'affermazione relativa alla salvaguardia dell'interesse pubblico superiore.

previsto dal regolamento comunale, non può essere configurato alla stregua di un tributo bensì di un corrispettivo per una prestazione differenziata e specifica destinata ad un singolo utente (il concessionario dell'acqua potabile comunale).

3. La competenza al rilascio delle concessioni.

Abbiamo già affermato la competenza regionale al rilascio dei provvedimenti di concessione per l'uso delle acque pubbliche. Orbene, in un'ottica più approfondita, il T.A.R. Campania ha affermato che spetta non al Presidente della Giunta Regionale (o ad un dirigente da lui delegato), bensì al dirigente del Settore del Genio Civile: ciò in quanto «gli atti *de quibus* sono atti gestionali che pertanto non possono che spettare in via primaria alla competenza del Dirigente e non di organi politici», quale il Presidente della Regione (28).

Sempre in materia di concessioni idriche, si è pronunciata altresì la Corte Costituzionale, la quale ha affermato che, «nel disciplinare l'affidamento in concessione dei beni del demanio idrico e marittimo, la legislazione regionale, anche se espressione di una correlata competenza primaria, è destinata a cedere il passo alla competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di tutela della concorrenza ogniqualvolta l'oggetto della regolazione finisca per influire sulle modalità di scelta del contraente o sulla durata del rapporto, ove si incida sull'assetto concorrenziale dei mercati in termini tali da restringere il libero esplicarsi delle iniziative imprenditoriali». In altre parole, la competenza regionale in materia viene assimilata dalla competenza statale ogniqualvolta la procedura di affidamento vada ad incidere su aspetti legati al mercato ed alla

²⁸ T.A.R. Campania, sezione VII Napoli, sentenza n. 1673 del 06/04/2012.

CAPITOLO IV LE CONCESSIONI IDROELETTRICHE

1. La situazione normativa.

La materia delle derivazioni per usi idroelettrici risulta essere di stretta attualità, viste le problematiche ambientali dovute alla grave crisi climatica che stiamo vivendo e tocca trasversalmente diverse disposizioni: *in primis*, l'art. 117 Cost., che – come noto – attribuisce alla competenza esclusiva dello Stato la tutela dell'ambiente; in secondo luogo, il D.lgs. n. 152/2006, che, all'art. 144 afferma testualmente come «tutte le acque superficiali e sotterranee, ancorché non estratte dal sottosuolo, appartengono al demanio dello Stato. Le acque costituiscono una risorsa che va tutelata ed utilizzata secondo criteri di solidarietà; qualsiasi loro uso è effettuato salvaguardando le aspettative ed i diritti delle generazioni future a fruire di un integro patrimonio ambientale. La disciplina degli usi delle acque è finalizzata alla loro razionalizzazione, allo scopo di evitare gli sprechi e di favorire il rinnovo delle risorse, di non pregiudicare il patrimonio idrico, la vivibilità dell'ambiente, l'agricoltura, la piscicoltura, la fauna e la flora acquatiche, i processi geomorfologici e gli equilibri idrologici. Gli usi diversi dal consumo umano sono consentiti nei limiti nei quali le risorse idriche siano sufficienti e a condizione che non ne pregiudichino la qualità». Infine, l'art. 117, terzo comma Cost., affida alla competenza della legislazione concorrente tra Stato e Regioni la materia inerente a «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia».

Recentemente, l'art. 11 *quater* del D.L. n. 135/2018 ⁽¹⁰⁸⁾ è intervenuto, modificando la disciplina delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche, disponendo la regionalizzazione della proprietà delle opere idroelettriche alla scadenza delle concessioni e nei casi di decadenza o rinuncia alle stesse. Di seguito si riporta lo studio della Camera relativo al provvedimento in commento, che – a parere di chi scrive – non necessita di ulteriori parole. Attraverso l'art. 11 *quater*, infatti, il legislatore ha disposto «in particolare, il trasferimento alle regioni, una volta cessata la concessione delle c.d. “opere bagnate” (dighe, condotte etc.) a titolo gratuito e delle c.d. “opere asciutte” (beni materiali), con corresponsione di un prezzo da quantificare al netto dei beni ammortizzati, secondo dati criteri. Vengono prolungati i termini di durata delle nuove concessioni e portati fino a 40 anni, incrementabili di 10, a date condizioni. A tale riguardo si prevede che le regioni, ove non ritengano sussistere un prevalente interesse pubblico ad un diverso uso delle acque, incompatibile con il mantenimento dell'uso a fine idroelettrico, possono assegnare le concessioni di grandi derivazioni idroelettriche, previa verifica di requisiti di capacità tecnica, finanziaria e organizzativa, ad operatori economici individuati attraverso l'espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica; a società a capitale misto pubblico privato nelle quali il socio privato viene scelto attraverso l'espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica; a forme di partenariato pubblico-privato.

Le regioni disciplinano con legge le modalità e le procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico. Nell'indicare i contenuti della legge regionale si precisa, tra l'altro, che la durata delle nuove concessioni sia compresa tra 20 e 40 anni, con possibilità di incrementare il termine massimo fino ad un massimo di 10 anni. Le procedure di

¹⁰⁸ Decreto Legge 14 dicembre 2018 n. 135, recante «Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione», convertito, con modificazioni, nella legge 11 febbraio 2019 n. 12.

assegnazione sono avviate entro due anni, con previsione di procedure di assegnazione applicabili, nonché di poteri sostitutivi esercitabili, nell'ipotesi di mancato rispetto del termine di avvio da parte della regione interessata.

I concessionari corrispondono semestralmente alle regioni un canone, determinato con le singole leggi regionali, sentita l'A.R.E.R.A., articolato in una componente fissa, legata alla potenza nominale media di concessione, e in una componente variabile, calcolata come percentuale dei ricavi normalizzati. Per le concessioni con termine di scadenza anteriore al 31 dicembre 2023, ivi incluse quelle già scadute, sono demandate alle regioni le modalità, condizioni e quantificazioni dei corrispettivi a carico del concessionario uscente. Fino all'assegnazione della concessione, il concessionario scaduto è tenuto a fornire, su richiesta della regione, energia nella misura e con modalità specificamente previste, nonché a versare alla regione un canone aggiuntivo per l'esercizio degli impianti, che viene destinato per un importo non inferiore al 60% alle Province il cui territorio è interessato dalle derivazioni. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano»⁽¹⁰⁹⁾.

Il termine ultimo per l'adozione di tale disciplina di regionalizzazione, originariamente stabilito per il 31 marzo 2020, è stato prorogato al 31 ottobre 2020 a causa dell'emergenza epidemiologica tuttora (purtroppo) in corso⁽¹¹⁰⁾.

Le leggi regionali, pertanto, dovranno attenersi ad alcuni parametri, tra i quali spicca la durata delle nuove concessioni (compresa tra venti e quaranta anni, prorogabili fino ad un massimo di dieci anni).

¹⁰⁹ Così il Servizio Studi della Camera dei Deputati, nell'approfondimento del 31 gennaio 2019 *Il provvedimento D.L. n. 135/2018: sostegno e semplificazione per le imprese e la pubblica amministrazione*, reperibile sul sito www.camera.it.

¹¹⁰ Così il Decreto Legge c.d. Cura Italia 17 marzo 2020 n. 18, recante «Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, nella legge 24 aprile 2020 n. 27.

1.1. In particolare, la nuova disciplina delle concessioni idroelettriche.

Abbiamo appena visto come – allo stato attuale delle cose – ci troviamo nel bel mezzo di una «rivoluzione» della materia in commento: la regionalizzazione delle concessioni idroelettriche sta lentamente prendendo piede nel nostro Paese.

Ed invero, una volta cessato il rapporto concessorio (sia *sub specie* di scadenza naturale, sia di decadenza/revoca ovvero di rinuncia da parte del concessionario), il legislatore ha disposto il trasferimento alle Regioni della proprietà delle opere che caratterizzano le concessioni idroelettriche. In particolare, si dispone il trasferimento a titolo gratuito delle c.d. opere bagnate (dighe e condotte) e la corresponsione di un prezzo da quantificare al netto dei beni ammortizzati per le c.d. opere asciutte (i beni materiali); si prevede, altresì, un indennizzo in favore del concessionario uscente ogniqualvolta egli abbia eseguito investimenti sui predetti beni, a proprie spese e nel periodo di validità della concessione, purché previsti dall'atto concessorio o comunque autorizzati dal concedente.

Per vero e a titolo di esempio, alcune regioni, come il Piemonte⁽¹¹¹⁾, la Calabria⁽¹¹²⁾ e il Veneto⁽¹¹³⁾ hanno già provveduto da qualche tempo a redigere le rispettive leggi regionali in attuazione dei principi appena illustrati, mentre – ad esempio – la regione Lazio è all'inizio dell'*iter* legislativo che porterà all'adozione della

¹¹¹ Legge Regionale n. 26 del 29 ottobre 2020. Peraltro, si sottolinea che la legge in commento è stata impugnata dal consiglio dei Ministri per illegittimità costituzionale con ricorso depositato il 5 gennaio 2021. Allo stato attuale delle cose, siamo in attesa di fissazione dell'udienza.

¹¹² Legge Regionale n. 5 del 23 aprile 2021. Anche questa legge regionale è attualmente oggetto di impugnazione dinanzi alla Corte Costituzionale, con ricorso depositato il 17 giugno 2021 dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

¹¹³ Legge Regionale n. 27 del 3 luglio 2020.

legge regionale (114). Si sottolinea peraltro come alle Regioni interessate dalle elezioni amministrative nel 2020 (*id est*, Veneto, Campania, Liguria, Toscana, Puglia, Emilia Romagna, Calabria, Marche e Valle d'Aosta) sia stata riconosciuta un'ulteriore proroga di sette mesi dall'insediamento del nuovo consiglio regionale per l'adozione della legge *de quo*.

La legge regionale deve prevedere che le procedure di assegnazione delle concessioni abbiano luogo nei due anni successivi all'emanazione della legge medesima, con la previsione di poteri sostitutivi da parte dello Stato e deve, altresì, contenere specifiche clausole sociali volte a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato e le modalità procedurali da seguire in caso di grandi derivazioni idroelettriche che interessano il territorio di due o più regioni, in termini di gestione delle derivazioni, vincoli amministrativi e ripartizione dei canoni, da definire d'intesa fra le Regioni interessate.

Viene stabilito il principio secondo il quale le funzioni amministrative per l'assegnazione della concessione sono di competenza della Regione sul cui territorio insiste la maggior portata di derivazione d'acqua in concessione (115).

È peraltro storia attuale l'approvazione del c.d. D.d.l. Concorrenza, che ribadisce come le procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche debbano svolgersi secondo parametri competitivi, equi e trasparenti, sulla base di un'adeguata valorizzazione economica dei canoni concessori e di un'idonea valorizzazione tecnica degli interventi di miglioramento della sicurezza delle infrastrutture esistenti. Il percorso di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche deve essere avviato entro il 31 dicembre 2022: decorso tale termine, il Ministero delle Infrastrutture e delle

¹¹⁴ Proposta di legge n. 293 del 4 maggio 2021, attualmente all'esame nelle Commissioni regionali.

¹¹⁵ Per un'analisi più approfondita del contenuto delle leggi regionali si rimanda all'interessante ed esaustivo approfondimento *Le concessioni idroelettriche*, pubblicato in data 28 settembre 2020 e reperibile sul sito www.temi.camera.it.

mobilità sostenibili promuove l'esercizio dei poteri sostituitivi ⁽¹¹⁶⁾.

1.2. *Le criticità della nuova normativa. I principi eurounitari.*

1.2.1. *La proroga ex lege delle concessioni idroelettriche.*

Com'è ormai noto, i principi del diritto italiano devono pur sempre uniformarsi ai principi dettati dal diritto dell'Unione Europea. Anche nel caso delle concessioni idroelettriche, come nel (decisamente più noto) caso delle concessioni demaniali marittime, sovviene l'art. 12 della direttiva 2006/123/CE (c.d. direttiva Bolkestein), il quale – come abbiamo visto in merito alla scelta del concessionario delle acque minerali e termali, vedi *supra* – postula la necessità di procedure ad evidenza pubblica per il rilascio di concessioni e autorizzazioni in ogni caso in cui si sia in presenza di una risorsa naturale scarsa.

Orbene, anche in questo caso sono intervenute diverse lettere di messa in mora dell'Italia per mancata applicazione dei principi della direttiva. Non solo: anche la giurisprudenza deprecava questo *modus operandi* del legislatore italiano.

Facendo un passo indietro, la Corte Costituzionale aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale della «proroga delle concessioni di grande derivazione d'acqua per uso idroelettrico disposta dall'art. 15, comma 6-ter, lett. b) e d) D.L. n. 78/2010 convertito in legge n. 122/2010: tale disposizione, infatti, si pone come norma di dettaglio invasiva delle potestà legislative regionale

¹¹⁶ «Disegno di legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021», approvato dal Consiglio dei Ministri il 4 novembre scorso.